



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 GEN. 2016

Nell'anno **duemilasedici**, addì **19 gennaio** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0001663 del 14.01.2016 e integrato con nota prot. n. 0002592 del 19.01.2016, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.05); il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, dott. Francesco Colotta, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti giustificati: prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

In assenza del Rettore per impegni istituzionali assume la Presidenza il prorettore vicario.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 17/18
Conv. 0.3



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 GEN. 2016

**CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
SAPIENZA E UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER ITALY
S.R.L. (UPMCI)**

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

Da parte della University of Pittsburgh Medical Center Italy S.r.l. è pervenuta la proposta di una convenzione quadro da sottoscrivere con la nostra Università per avviare collaborazioni finalizzate all'effettuazione di attività di ricerca e di formazione nelle aree della diagnostica per immagini, della radioterapia e nel settore cardio-toraco-vascolare.

In particolare, con l'accordo in argomento le Parti si impegnano a valutare possibili collaborazioni scientifiche nell'ambito di specifici campi di ricerca quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Tecniche innovative di "image-guided-therapy" e di radioterapia;
- Tecniche innovative nella diagnostica per immagini del settore cardio-toraco-vascolare;
- Tecniche innovative radiologiche, chirurgiche, dei trapianti e di endoscopia diagnostica e interventistica;
- Collegamento in rete di banche-dati, telemedicina ed assistenza medica a distanza.

L'individuazione degli specifici progetti di ricerca da sviluppare e di ulteriori ambiti di interesse congiunto sarà affidata a un Comitato Tecnico-Scientifico composto da 4 membri, 2 per ciascuna Parte.

Scopo della Convenzione é:

- L'organizzazione di congressi, convegni e conferenze illustrative concernenti le attività svolte nelle aree di comune interesse;
- L'avviamento di tirocini formativi e/o professionali. In particolare, ciascuna parte, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, si renderà disponibile ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in formazione per lo svolgimento di tirocini didattici teorico-pratici ovvero di programmi di formazione e di aggiornamento professionale.

Inoltre, le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto dell'accordo attraverso la stipula di specifici Progetti Esecutivi che dovranno puntualmente indicare:

- Gli esatti obiettivi da conseguire e le specifiche attività da svolgere in collaborazione e quelle di competenza esclusiva di ciascuna Parte;
- Le modalità di esecuzione e la durata delle attività;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
 Il Capo del Settore Convenzioni
 Massimo Scattolon


SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area di Ricerca
 Il


cur



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 GEN. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ufficio Fond Raising
U.C. Organizzazioni
Massimo Barfoletti

- L'ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- Gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- Il personale coinvolto;
- L'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- Il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti deve necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

La Convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le Parti, da raggiungersi almeno 90 giorni prima della scadenza.

Alla scadenza o rinnovo dell'accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Atteso il lungo lasso di tempo intercorso per la definizione di un testo condiviso e considerata, altresì, l'importanza del partner nelle tematiche oggetto della collaborazione di che trattasi, si sottopone preliminarmente a questo Consiglio l'approvazione della Convenzione in argomento al fine di non più oltre indugiare nell'attivazione dell'iter autorizzativo.

Analoga relazione sarà sottoposta all'esame del Senato Accademico, per le deliberazioni di competenza, nella prima seduta utile.

Allegato parte integrante: testo Convenzione Quadro

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
U.C. Editoria
Dott. Barbara Luffante



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 GEN. 2016

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 17/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminata la Convenzione Quadro di cui in narrativa;**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;**
- **Considerata la mancanza di oneri diretti derivanti dal Protocollo in parola;**
- **Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Colotta, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

- **di approvare la stipula della Convenzione Quadro di collaborazione scientifica tra la Sapienza Università di Roma e la University of Pittsburgh Medical Center Italy S.r.l.;**
- **di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'atto di che trattasi.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (nel seguito denominata "Università"), con sede e domicilio fiscale a Roma, in Piazzale Aldo Moro n. 5, C.F. e P. IVA n. 80209930587, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Eugenio Gaudio

E

la University of Pittsburgh Medical Center Italy S.r.l. (nel seguito denominata "UPMCI") con sede e domicilio fiscale a Palermo, in Via Discesa dei Giudici n. 4, C.F. e P. IVA n. 04532690825, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dr.ssa Laura Raimondo

PREMESSO CHE:

- UPMCI è una società facente parte del gruppo University of Pittsburgh Medical Center (uno dei principali operatori mondiali nel settore sanitario), che svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sanitaria, della ricerca biomedica e delle telemedicina;
- l'Università è una comunità che ha come compito primario e statutario la ricerca, lo studio e la formazione la cui missione si manifesta nel contribuire allo sviluppo della società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità;
- i valori che contribuiscono a definire l'identità dell'Università sono, tra l'altro, l'orientamento all'eccellenza, all'innovazione nella ricerca e nella formazione come investimento nel futuro;
- l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e, altresì, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;
- UPMCI e l'Università con la presente Convenzione intendono promuovere un'attività di collaborazione in diversi settori inerenti la ricerca scientifica, la divulgazione della cultura scientifica e la formazione con il coinvolgimento da parte di UPMCI dell'opera e della competenza specifica dei Dipartimenti della Sapienza presso i quali si svolgono le attività di ricerche;
- in particolare le Parti, pur nella reciproca autonomia gestionale e organizzativa, hanno mostrato il proprio interesse ad avviare collaborazioni finalizzate all'effettuazione di attività di ricerca e di formazione nelle aree della diagnostica per immagini, della radioterapia e nel settore cardio-toraco-vascolare;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
- che con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono, quindi, definire i termini e le condizioni generali per l'attuazione e gestione delle attività di collaborazione che potranno essere avviate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

~ ART. 1 ~

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

~ ART. 2 ~

Con il presente accordo, e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano a valutare possibili collaborazioni scientifiche nell'ambito di specifici campi di ricerca quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Tecniche innovative di "image-guided-therapy" e di radioterapia;
- Tecniche innovative nella diagnostica per immagini del settore cardio-toraco-vascolare;
- Tecniche innovative radiologiche, chirurgiche, dei trapianti e di endoscopia diagnostica e interventistica;
- Collegamento in rete di banche-dati, telemedicina ed assistenza medica a distanza.

L'individuazione degli specifici progetti di ricerca da sviluppare e di ulteriori ambiti di interesse congiunto sarà affidata a un Comitato Tecnico-Scientifico composto da 4 membri, 2 per ciascuna Parte.

A tal riguardo, le Parti nominano rispettivamente quali Responsabili Scientifici nonché membri del predetto Comitato Tecnico-Scientifico:

- per l'Università: i Prof.^{ri} Carlo CATALANO e Carlo GAUDIO;
- per l'UPMCI: il Prof. Bruno GRIDELLI e il Dott. Piercarlo GENTILE.

L'Università e UPMCI, anche al fine di diffondere la cultura della ricerca e dell'innovazione e di ampliare l'attività di formazione e di aggiornamento professionalizzante negli ambiti di comune interesse, dichiarano la propria disponibilità a collaborare per:

- l'organizzazione di congressi, convegni e conferenze illustrative concernenti le attività svolte nelle aree di comune interesse;
- l'avviamento di tirocini formativi e/o professionali: in particolare, ciascuna Parte, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, si renderà disponibile ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in formazione per lo svolgimento di tirocini didattici teorico-pratici ovvero di programmi di formazione e di aggiornamento professionale.

Nessun diritto e/o pretesa di esclusiva può nascere dal presente accordo con riferimento agli ambiti di collaborazione sopra indicati. Il presente accordo, infatti, non fa venir meno la piena autonomia di ciascuna Parte che potrà comunque continuare a svolgere senza alcuna limitazione, salvo se diversamente concordato per iscritto, la propria attività e potrà decidere se sviluppare determinate attività autonomamente o congiuntamente a terzi.

~ ART. 3 ~

Per ciascuno dei progetti che verranno, di volta in volta, individuati dal Comitato Tecnico-Scientifico, la Parti s'impegnano a definire, in appositi accordi attuativi:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da svolgere in collaborazione e quelle di competenza esclusiva di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;

- l'ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti deve necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi verranno stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti. Inoltre, le Parti si impegnano a definire i predetti accordi secondo modalità che attribuiscono obblighi e diritti secondo condizioni di reciprocità, salvo che il Comitato Tecnico-Scientifico esprima un parere difforme sulle modalità di esecuzione del progetto e sui relativi impegni che devono essere assunti dalle Parti, comunque nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni delle parti.

~ ART. 4 ~

Fermo restando che l'Università e UPMCI sono titolari esclusivi dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito di ricerche aventi ad oggetto i medesimi temi di cui all'articolo 2, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di collaborazione porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, la titolarità dei risultati sarà equamente ripartita fra l'Università e UPMCI. Resta inteso che l'Università e UPMCI concorderanno in appositi accordi attuativi le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale nonché eventuali diverse modalità di ripartizione della titolarità dei risultati della ricerca scientifica, se il Comitato Tecnico-Scientifico dovesse individuare che il contributo che ciascuna Parte ha prestato o dovrà prestare alla realizzazione dei risultati scientifici è di differente intensità.

Nell'ipotesi in cui una Parte non abbia interesse a chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa subentrando in toto ad un eventuale suo sfruttamento industriale.

Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicare reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle predette attività.

~ ART. 5 ~

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad

effettuare congiuntamente le pubblicazioni, fermo restando che tali pubblicazioni non devono compromettere la tutelabilità dei risultati e dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà, previo parere favorevole del Comitato Tecnico-Scientifico, autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, le Parti dovranno ottenere preventiva autorizzazione.

~ ART. 6 ~

Le Parti si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università e di UPMCI per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine rispettivamente dell'Università e/o di UPMCI.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

~ ART. 7 ~

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

Fermo restando quanto eventualmente diversamente stabilito nei singoli accordi attuativi, rimarranno a carico di ciascuna Parte i costi e le spese connessi all'esecuzione delle proprie attività anche in funzione e in proporzione alla effettiva partecipazione ai vari progetti.

~ ART. 8 ~

Il presente Accordo di collaborazione avrà durata di anni 5 a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le Parti, da raggiungersi almeno 90 giorni prima della scadenza.

Alla scadenza o rinnovo dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

È fatto divieto a ciascuna Parte di cedere, fatte salve le vicende soggettive di UPMCI a seguito di cessione d'azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione, il presente accordo, a pena di nullità della cessione stessa.

~ ART. 9 ~

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno sei mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A/R.

Resta inteso che la conclusione o cessazione anche anticipata del presente accordo per qualsiasi causa non potrà comunque automaticamente influenzare le attività che saranno poste in essere in virtù dei singoli accordi attuativi, in corso alla data della cessazione, le quali, previo parere favorevole del Comitato Tecnico-Scientifico nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni delle Parti, potranno essere regolarmente portate a compimento nei limiti in cui non possano essere interrotte e/o annullate.

~ ART. 10 ~

Ferme restando le ulteriori previsioni che potranno essere contenute negli specifici accordi attuativi che le Parti stipuleranno in relazione alle singole attività oggetto del presente accordo, ciascuna Parte si impegna a provvedere alle coperture assicurative per le responsabilità civile ed a quelle di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. Nr. 469/2010.

Le Parti convengono sin d'ora che il rispettivo personale, che svolgerà le attività progettuali presso le strutture dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi e a rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti aziendali vigenti presso la struttura ospitante, ivi inclusi quelli in materia d'igiene, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di radioprotezione (D.Lgs. Nr. 230/1995 e s.m.i.), nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. Nr. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

~ ART. 11 ~

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

~ ART. 12 ~

Tutte le comunicazioni e gli altri avvisi di cui al presente accordo dovranno essere redatti per iscritto e si considerano debitamente effettuati se consegnati personalmente o se spediti mediante lettera raccomandata A/R, oppure se trasmessi per telefax ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che le Parti abbiano indicato dandone comunicazione nel modo indicato sopra):

- se a Università: Magnifico Rettore, Piazzale Aldo Moro 5, 00161 Roma, tel. +39 (06) 49910247, fax +39 (06) 49910216;
- se a UPMCI: UPMC Italy S.r.l. con sede legale a Palermo (90133) in Via Discesa dei Giudici 4, alla c.a. del legale rappresentante *pro tempore*, fax +39 (06) 88846802

Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente contratto si considereranno conosciute dal destinatario, rispettivamente, se consegnati personalmente, dalla data di sottoscrizione della ricevuta, se spediti mediante lettera raccomandata A/R, dalla data di avvenuta ricezione indicata nella ricevuta di ritorno, oppure se trasmessi per telefax, dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione della macchina telefax.

~ ART. 13 ~

Il presente accordo è soggetto a registrazione (qualora richiesta), ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. Nr. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. Nr. 196/2003.

Roma, li

UPMC Italy

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

L'Amministratore Delegato

Il Rettore

Dr.^{ssa} Laura Raimondo

Prof. Eugenio Gaudio